



## TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

### Sezione VII civile

Il Giudice, dott.ssa Cristina Tabacchi  
ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Nel procedimento N. **8 /2021** R.G. PIANO CONS.

Letto il "piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 artt. 6 e ss", depositato il 15 ottobre 2021 nell'interesse di PEZZELLA Fabio, con l'ausilio del dott. Emiliano DELFINO , professionista nominato dal Presidente il 28 aprile 2021, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;  
ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di legge e che non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;  
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dal dott. Delfino in data 24 settembre 2021,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 dicembre 2021

Ribadito che risultano sussistenti i **presupposti** soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura ( artt. 7,8 e 9 della L. 3/2012), già valutati del resto in sede di emissione del decreto ex art. 12 bis, I comma.

Rilevato che all'udienza del 15 dicembre 2021 si è costituito il creditore IBL Banca Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. contestando la sussistenza di una effettiva condizione di

sovraindebitamento, il requisito della meritevolezza, la prova dell'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento

## OSSERVA

1. Premesso che i redditi di cui ha disposto e dispone il Sig. Pezzella, sono i seguenti

2020 64.605,52 € reddito lordo 3.459,09 € reddito netto mensile

2019 64.149,59 € reddito lordo 3.307,24 € reddito netto mensile

2018 62.211,92 € reddito lordo 3.227,60 € reddito netto mensile, da cui dedurre che il ricorrente può disporre di un reddito spendibile medio mensile che si aggira intorno ai 3.450 € circa;

- che Il nucleo familiare del Sig. Pezzella è composto esclusivamente dallo stesso il quale, per quanto attiene alle spese necessarie per il proprio mantenimento, ha indicato un totale complessivo pari ad € 2.050,00 mensili così composte:

appartamento concessogli a titolo di alloggio ad un costo mensile di € 440,00; spese sostenute per la cura dell'alloggio € 50,00; spese alimentari € 650,00; vestiario e cura personale € 150,00; spese per esigenze di trasporto € 50,00; telefonia e internet € 60; spese mediche per ragioni psico-fisiche € 150,00; rimborso finanziamento Fondazione Antiusura € 320; fondo per rischi e oneri straordinari € 180;

- che il ricorrente risulta inoltre attualmente proprietario del solo motociclo Honda KF 03 Targato BW86836, immatricolato nel 2003;

tutto ciò premesso il Piano del Consumatore di cui si chiede l'omologa in via principale prevede di pagare le spese in prededuzione relative all'O.C.C., agli Advisor e al Consulente Legale attraverso il ricorso ad un finanziamento di € 15.000,00 da erogare a cura della "Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso — Onlus", approvato e deliberato in data 22.09.2021 (erogazione subordinata all'omologazione del Piano del Consumatore) che verrà poi rimborsato dal Pezzella personalmente in 48 rate.

La parte residua (creditori privilegiati e chirografari) dovrebbe venire saldata attraverso rate da € 1.400,00 mensili (per 48 mesi di durata del piano) accantonate dal proponente; il tutto per un importo totale messo a disposizione dal Pezzella pari ad € 67.200,00.

La somma complessiva a debito del proponente (al netto della prededuzione) ammonta ad € 119.891,30, con una percentuale di soddisfacimento del 56,05% del totale dei debiti indicati e relativi ai creditori privilegiati e chirografari.

2. Come noto, ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta; nel giudizio di omologazione si è costituito il creditore IBL S.p.a. che ha chiesto il rigetto della domanda di omologazione del piano, per la mancanza del requisito della "meritevolezza" del debitore, avendo lo stesso fatto ricorso al credito in modo non proporzionale alle proprie capacità patrimoniali.

E' noto che il presupposto della meritevolezza assumeva rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto valeva a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla l. 3/2012 ovvero l'accordo con i creditori (artt. 11 e 12) e la liquidazione dei beni (art. 14 ter), i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione di tale parametro.

La situazione è senza dubbio mutata a seguito dell'entrata in vigore della l. 176/20 che - nel modificare la legge n. 3/2012 - ha ridotto l'esclusione all'accesso al piano alle ipotesi di colpa grave o dolo, legittimando ad adire il piano del consumatore (e l'esdebitazione del debitore incapiente) tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

In particolare fino all'intervento della legge n.176/20 la meritevolezza è stata circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12 bis: *"il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano"*.

Ora invece, dopo la legge n. 176 sopra citata, la meritevolezza, "ridimensionata" alle ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è divenuta un presupposto di ammissibilità della procedura previsto insieme agli altri all'art. 7 comma 2 lett. d) ter *"La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore ...limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Anche laddove si voglia ritenere che il riferimento alla graduazione della colpa non abbia mutato la platea di fruitori al punto tale da snaturare la finalità della norma, che è sempre quella di

restituire al mercato un soggetto accorto lasciandone fuori quei debitori che non siano stati capaci di avvedersi del rischio d'insolvenza, pur avendo potuto prevederlo (cfr. in tal senso Tribunale di Benevento 26/1/2021 in Il Caso), non vi è dubbio che [REDACTED]

deriva il sovrindebitamento (oltre 110.000,00 euro di debito con sei diverse finanziarie, in soggetto su cui gravava anche debito da mutuo ipotecario, seppure in solido con il debitore principale), possano dirsi assunte con colpa grave o - addirittura - dolosamente, [REDACTED]

A seguito delle contestazioni del creditore opponente il ricorrente ha altresì integrato la prova relativa [REDACTED]

A conferma di tale quadro, vi è poi quanto sottolineato nella relazione dell'OCC laddove egli scrive che: *"Il controllo degli estratti conto del Sig. Pezzella relativi agli ultimi 5 anni sono purtroppo compatibili, dal punto di vista finanziario e con riferimento esclusivo all'analisi dei flussi monetari in uscita,* [REDACTED] *Ne consegue pertanto in maniera evidente come* [REDACTED]

*Tali obbligazioni sono divenute via via più pesanti ed insostenibili in capo al ricorrente cagionando un deterioramento della situazione debitoria complessiva comprovato dalla comparsa delle prime segnalazioni da parte degli istituti bancari e dalle società finanziarie alla Centrale di Allarme Interbancaria" .....*

Non emergono, infine, elementi che possano indurre a ritenere che l'indebitamento del Pezzella derivi da un tenore di vita eccessivo ovvero dispendioso, rispetto alle risorse in disponibilità del medesimo.

La mancata ammissione alla procedura implicherebbe anche il venir meno del finanziamento pari ad euro 15.000,00 concesso dal Fondo Antiusura ma risolutivamente condizionato alla omologa del Piano.

3. Circostanza determinante appare poi l'assoluta mancanza di una conveniente alternativa liquidatoria essendo il debitore privo di beni immobili o mobili registrati ovvero di altri beni di valore assoggettabili a liquidazione.

A ben vedere, ricondotta la meritevolezza nella sua accezione meno rigida a circostanza di ammissibilità (con la modifica dell'art.7 comma 2 della l. 3/12), e ritenuto sussistente tale requisito per le ragioni sopra esposte, in sede di omologa, a maggior ragione in caso di opposizione di uno o più creditori, la valutazione che residua in capo al Tribunale è unicamente, ai sensi dell'art. 12 bis IV comma della l. 3/2012, quella attinente la convenienza ove il Giudice ritenga che *" il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria "*.

Come già osservato -e come attestato peraltro nella Relazione dell'OCC – essendo il Pezzella privo di beni dalla cui liquidazione ricavare un qualche guadagno, l'alternativa liquidatoria è pressoché nulla, o comunque pari alla possibilità di soddisfacimento qui prospettata dal momento che al Pezzella non potrebbe imporsi il versamento di somme mensili oltre i limiti della impignorabilità ( e quindi oltre ai 1700,00 euro già attualmente messi a disposizione ) ed oltre alla durata di 4 anni, anch'essa già prospettata.

E' infine irrilevante la contestazione rispetto al calcolo della somma delle spese necessarie al mantenimento, stante che tale indicazione è in realtà significativa ai fini della diversa procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della individuazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi del VI comma dell'art. 14 ter l. 3/2012, mentre nella presente sede può unicamente costituire una indicazione orientativa rispetto alla volontà del debitore di accedere alla procedura mettendo a disposizione una somma significativa del proprio reddito mensile, a garanzia della serietà della domanda.

Nel merito della proposta del piano si richiamano tutte le considerazioni dell'Organismo di Composizione, con riguardo alla esistenza di tutti i residui requisiti di legge ed alla fattibilità in ragione della sostenibilità dell'impegno per il debitore, nonché all'idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili.

Infine si dispone che l'organismo di composizione della crisi provveda a risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano, vigili sull'esatto adempimento dello stesso, con funzioni anche di liquidatore, ex art. 13 l. n. 3/12.

P.Q.M.

OMOLOGA

Il piano del consumatore predisposto da PEZZELLA Fabio e depositato in data 15 ottobre 2021;

RAMMENTA

ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano, e conseguentemente si deve dichiarare l'inefficacia dei contratti di finanziamento pendenti con IBL Banca S.p.a e ING Bank N.V. e, per l'effetto, che non possono essere proseguiti i versamenti da essi previsti

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, il tutto con l'assistenza dell'OCC

ATTRIBUISCE

All'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/12, con comunicazione ai creditori e al giudice di ogni eventuale irregolarità

DISPONE

L'immediata pubblicazione del presente provvedimento, a cura del dott. Emiliano DELFINO, con le medesime modalità del decreto di fissazione udienza

MANDA

Alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Genova, 12/01/2022

Il Giudice Delegato  
Dott.ssa C. Tabacchi